



50125 FIRENZE via San Niccolò 21
tel 055 2340597 fax 055 2346925
www.coordinamentocamperisti.it
info@coordinamentocamperisti.it

Comune di CAGLIARI **Revocate le ordinanze anticamper**

Dopo aver costretto l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti a proporre ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Dirigente del Servizio viabilità e mobilità ha deciso di revocare le ordinanze che vietavano la sosta alle autocaravan

Con ordinanza n. 644 del 29 giugno 2012 poi modificata e integrata con ordinanza n. 669 del 06 luglio 2012, il Dirigente del servizio viabilità e mobilità del Comune di Cagliari Ing. Mario Mossa istituisce, tra le altre, il *"divieto di stazionamento e sosta, su tutto il territorio comunale, comprese le sedi stradali, le piazze, i parcheggi ed ogni altra area, pubblica o aperta all'uso pubblico, di roulotte, camper, carovane e veicoli comunque attrezzati e trasformati per l'uso abitativo anche per brevi lassi di tempo"*.

Su segnalazione di alcuni associati, l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti prende conoscenza delle ordinanze e si attiva esaminandone anzitutto i contenuti. Alla luce dell'analisi tecnico-giuridica, i due provvedimenti mostrano molteplici profili d'illegittimità.

In data 9 luglio 2012, l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti chiede all'amministrazione comunale di Cagliari di annullare o revocare d'ufficio le ordinanze n. 644/2012 e n. 669/2012. Con tale istanza si evidenzia, tra le altre, che:

- dal complessivo tenore del provvedimento, l'intento dell'amministrazione appare quello di vietare il campeggio e non la sosta;
- i concetti di sosta e campeggio devono essere tenuti distinti. In particolare solo la prima attiene alla circolazione stradale e non invece il secondo. In più, i comportamenti che integrano il campeggio, il bivacco e l'attendamento possono essere compiuti a prescindere dall'eventuale utilizzo di un veicolo;
- ai sensi dell'art. 157 del Codice della Strada la sosta è definita come *"sospensione della marcia del veicolo, protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento da parte del conducente"*. La sosta, dunque, ha un significato univoco che non può confondersi con altre situazioni o attività;
- per quanto riguarda le autocaravan, l'art. 185 comma 2 Codice della Strada stabilisce che la mera sosta di un'autocaravan non costituisce campeggio né attendamento e simili. Peraltro, il comma 6 del medesimo articolo punisce lo scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride al di fuori degli impianti di smaltimento igienico-sanitario;
- il Ministero dei Trasporti, con direttiva prot. n. 0031543 del 02.04.2007, recepita dall'A.N.C.I., dall'U.P.I. e dal Ministero dell'Interno con circolare prot. 0000277 del 14.01.2008 trasmessa a tutti gli Uffici Territoriali del Governo, ha sancito che *«Ai sensi dell'articolo 185 del codice della strada non si può escludere dalla circolazione la "autocaravan" (autoveicolo ai sensi dell'articolo 54 del codice della strada) da una strada e/o da un parcheggio e allo stesso tempo consentirlo alle autovetture che sono anch'esse autoveicoli. Per quanto detto, se la zona è sottoposta a un traffico sostenuto e vi sono a disposizione pochi stalli di sosta è auspicato attivare una sosta limitata nel tempo in modo che tutti, a prescindere dall'autoveicolo che utilizzano, possano fruire del territorio senza subire discriminazione»* precisando che *«È indubbio che un comune possieda il diritto/dovere di intervenire per limitare, reprimere o regolamentare il campeggiare. In tal caso le ordinanze, per essere legittime, devono essere emanate alla luce del primo comma dell'art. 185 del CdS il quale stabilisce che le autocaravan sono soggette alla disciplina prevista per gli altri veicoli, e del secondo comma in base al quale "la sosta delle stesse, dove consentita, non costituisce campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo non poggia sul suolo salvo che con le ruote..."*. Pertanto nel caso di autocaravan che poggino sulla sede stradale con le proprie ruote, senza emettere deflussi propri e non occupino la sede stradale in misura eccedente il proprio ingombro, un eventuale azione sanzionatoria appare decisamente illegittima»;

- l'art. 15, co. 1, lett. f) e f-bis) Codice della Strada punisce chiunque depositi rifiuti o materie di qualsiasi specie, o imbratti comunque la strada e le sue pertinenze;
- l'eventuale presenza di aree attrezzate, non implica per ciò necessariamente l'obbligo per un utente della strada in autocaravan di sostare in tali aree. E parimenti, l'inesistenza di aree attrezzate non può precludere la sosta delle autocaravan nel rispetto del Codice della Strada. Non esiste, infatti, nessuna norma del Codice della Strada che obblighi un'autocaravan a sostare in un campeggio o in un'area attrezzata di cui all'art. 7 comma 1 lett. h) C.d.S.;
- nel testo delle ordinanze non si richiamavano né analisi, né relazioni tecniche a supporto dei motivi del divieto;
- il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con direttiva prot. n. 0000381 del 28.01.2011 sulla predisposizione delle ordinanze di regolamentazione della circolazione stradale, ha chiarito che *«i provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti a norma degli articoli 6 e 7, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali (art. 5, comma 3, C.d.S.). L'art. 5, comma 3, C.d.S. costituisce una specifica e concreta applicazione del principio generale dell'attività amministrativa sancito dall'art. 3 legge n. 241/1990 [...] Ciò premesso, per regolamentare la circolazione stradale, gli enti proprietari devono indicare i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che giustificano l'emanazione delle ordinanze (artt. 6 e 7 C.d.S.) in relazione alle risultanze dell'istruttoria mettendo in evidenza il nesso causale che deve intercorrere tra le esigenze di carattere generale (previste dagli artt. 6 e 7) e il provvedimento in concreto adottato...»*; il termine "stazionamento" è equivoco e i vocaboli "camper" e "roulotte" non sono previsti dal Codice della Strada.

Con nota prot. n. 166166 del 2 agosto 2012, il Dirigente del servizio viabilità e mobilità del Comune di Cagliari Ing. Mario Mossa – firmatario delle due ordinanze – respinge l'istanza dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti precisando che *"il provvedimento è assolutamente conforme alle norme del Codice della Strada e in particolare alle disposizioni dell'art. 185 sulla sosta. L'Amministrazione non adotterà alcun provvedimento sanzionatorio sugli autocaravan se la sosta viene effettuata secondo quanto disposto dall'art. 185 comma 2 del Codice della Strada, il quale stabilisce che 'la loro sosta, ove consentita, non costituisce campeggio, attendamento e simili se poggiano sul suolo esclusivamente con le ruote, non emettono deflussi propri e non occupano la sede stradale in misura eccedente il proprio ingombro'. Poiché è interesse dell'Amministrazione assicurare l'attuazione del provvedimento nel rispetto della normativa vigente, qualora fosse necessario, sarà cura del servizio chiarire eventuali dubbi sulla sua interpretazione e correttezza in ordine ai contenuti"*.

In pari data, l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti sollecita l'annullamento o la revoca delle ordinanze n. 644/2012 e n. 669/2012 evidenziando che, malgrado le rassicurazioni e i chiarimenti forniti dal Dirigente, resta in vigore il divieto di sosta alle autocaravan.

Pertanto, essendo chiaro l'intento di vietare il campeggio, si chiede di modificare i provvedimenti in questione eliminando ogni riferimento alla "sosta" e allo "stazionamento" e prevedendo semmai un divieto di campeggio ovvero, in alternativa, revocare le ordinanze nella parte in cui si prevede il divieto di stazionamento e sosta alle autocaravan.

Il 18 settembre 2012, non avendo ricevuto alcuna risposta, l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti per il tramite dell'Avv. Marcello Viganò ricorre al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell'art. 37 del Codice della Strada chiedendo di:

- ordinare al Comune di Cagliari il deposito dell'atto che accerta la data di apposizione della segnaletica verticale di divieto di sosta e stazionamento;
- annullare l'ordinanza n. 644 del 29.06.2012 e l'ordinanza n. 669 del 06.07.2012 emesse dal Dirigente del servizio viabilità e trasporti del Comune di Cagliari nella parte in cui dispongono il divieto di stazionamento e sosta, su tutto il territorio comunale di roulotte, camper, carovane e veicoli comunque attrezzati e trasformati per l'uso abitativo anche per brevi lassi di tempo nonché nella parte in cui prevedono la rimozione dei veicoli in sosta e per l'effetto disporre la rimozione della relativa segnaletica stradale.

22 ottobre 2012: il Dirigente del servizio viabilità e mobilità del Comune di Cagliari aderisce alle istanze dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti. L'Ing. Mario Mossa trasmette via

posta elettronica certificata l'ordinanza n. 1040 del 19 ottobre 2012 che sostituisce integralmente le ordinanze n. 644 del 29 giugno 2012 e n. 669 del 06 luglio 2012. Dalla lettura del nuovo provvedimento emerge la piena condivisione da parte dell'amministrazione delle censure mosse dall'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti già con istanza del 9 luglio 2012 alla quale il Dirigente del servizio viabilità e mobilità non aveva aderito costringendo l'Associazione a proseguire con istanze e addirittura con ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Tutto ciò ha comportato la destinazione di risorse che potevano essere contenute tenuto conto che il Comune di Cagliari era stato ragguagliato circa i profili d'illegittimità delle ordinanze in questione già nel mese di luglio 2012.

Di seguito il testo integrale dell'ordinanza emanata dal Dirigente del servizio viabilità e mobilità del Comune di Cagliari Ing. Mario Mossa, n. 1040 del 19 ottobre 2012.



COMUNE DI CAGLIARI

Servizio Viabilità e mobilità

ORDINANZA N. 1040/VIAB

CAGLIARI 19 OTT. 2012

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE

con ordinanza n.644/VIAB del 29.06.2012 é stato disposto il divieto di stazionamento e sosta su tutto il territorio comunale comprese le sedi stradali, le piazze, i parcheggi ed ogni altra area privata o pubblica o aperta all'uso pubblico, di roulotte, camper, carovane e veicoli comunque attrezzati e trasformati per l'uso abitativo anche per brevi lassi di tempo che poggino sul suolo, oltre che con le ruote, con altre attrezzature di campeggio o attendamento ed occupino la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo;

la successiva ordinanza n.669/VIAB del 06.07.2012, pur ribadendo il dispositivo del sopracitato provvedimento n.644/VIAB del 29.06.2012, ha chiarito nella premessa dell'atto che il divieto si riferiva esclusivamente allo stazionamento con finalità abitative anche limitate nel tempo, escludendo invece dal divieto la sosta corrispondente all'utilizzo del mezzo per finalità di mobilità, trasporto ed attività di carattere culturale e/o commerciale in genere;

in data 09.07.2012 l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti ha presentato istanza per l'annullamento delle ordinanze n.644/VIAB del 29.06.2012 e 669/VIAB del 06.07.2012;

in data 02.08.2012 con nota prot.n.166166 si é dato riscontro alla suddetta istanza precisando che la sola finalità del provvedimento consisteva nell'impedire lo stazionamento con finalità abitative, nel contempo si assicurava che l'Amministrazione non avrebbe adottato alcun provvedimento sanzionatorio sugli autocaravan per la sosta effettuata in conformità a quanto disposto dall'art.185 comma 2 del codice della strada;

in data 02.08.2012 l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti ha inoltrato all'Amministrazione un sollecito per la modifica, o la revoca delle sopra richiamate ordinanze n.644/VIAB del 29.06.2012 e 669/VIAB del 06.07.2012, affinché si procedesse ad eliminare ogni riferimento alla "sosta" e allo "stazionamento" degli autocaravan, e si prevedesse in alternativa un divieto di campeggio;

in data 18.09.2012 l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti ha presentato ricorso ex art.37 del Dlgs.n.285/92 al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti contro il Comune di Cagliari, per l'annullamento delle ordinanze n.644/VIAB del 29.06.2012 e 669/VIAB del 06.07.2012;

RILEVATO CHE

l'art.185 comma 2 del codice della strada prevede espressamente che "la sosta delle autocaravan, dove consentita, sulla sede stradale non costituisce campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo non poggia sul suolo salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo";

Le motivazioni indicate nei due provvedimenti si riferiscono più propriamente ad un divieto di campeggio, pertanto considerata la ratio delle ordinanze il termine "sosta" può risultare non chiaro rispetto alla definizione prevista dall'art.157 del codice della strada;

I termini camper e roulotte non sono contemplati dal codice della strada, e il termine carovane risulta di difficile definizione;

I due provvedimenti in argomento indicavano la sanzione per la violazione del divieto di sosta di €50.00, anziché la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 39.00 a €159.00 come previsto dall'art.157 comma 8 del codice della strada;

CONSIDERATO per quanto sopra, che i profili di errore nella redazione dei sopra richiamati provvedimenti, impongono l'adozione di atti coerenti con i principi costituzionali di legalità, imparzialità e buon andamento e rispondenti il più possibile ai fini da conseguire;

RITENUTO opportuno, a garanzia della chiarezza e correttezza dei provvedimenti amministrativi, procedere alla sostituzione delle precedenti ordinanze sopra citate con un nuovo provvedimento che istituisce il divieto di campeggio;

RILEVATO CHE seppur occasionalmente su alcune aree pubbliche o aperte al pubblico, del territorio comunale, si sono registrati casi di accampamento o attendamento abusivo con baracche, caravan, auto-caravan tende e ricoveri di qualsiasi tipo;

CONSIDERATO CHE tale fenomeno, soprattutto nel periodo estivo è fonte di pericolo per la salute pubblica, in quanto nel territorio del comune non esistono aree attrezzate a tale scopo;

PRESO ATTO CHE l'assoluta mancanza, in dette aree, di servizi igienici ed acqua potabile, spinge gli occupanti a servirsi delle aree circostanti per i loro bisogni fisiologici, oltre ad utilizzare l'area pubblica, per lo svolgimento delle normali attività quotidiane (lavaggio di vestiario, consumo di alimenti, ecc.) che determinano l'accumulo e lo spargimento di rifiuti di vario genere, in precarie condizioni igieniche determinano situazioni di degrado urbano;

DATO ATTO CHE l'occupazione di tali aree, quali parcheggi, aree verdi e piazze, non consente la fruibilità delle stesse in conformità alla loro giuridica destinazione;

DATO CHE l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti ha presentato istanza per la revoca o l'annullamento delle ordinanze n.644/VIAB del 29.06.2012 e 669/VIAB del 06.07.2012 in data 18.09.2012 con nota prot. 194810.

ORDINA

Con decorrenza immediata:

- 1) il divieto di campeggio abusivo su tutto il territorio comunale comprese le sedi stradali, le piazze, i parcheggi ed ogni altra area privata o pubblica o aperta all'uso pubblico, di caravan, auto-caravan e veicoli comunque attrezzati e trasformati per l'uso abitativo anche per brevi lassi di tempo che poggino sul suolo, oltre che con le ruote, con altre attrezzature di campeggio o attendamento ed occupino la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo;
- 2) il divieto di scarico dei residui organici e delle acque chiare o luride comprese quelle degli autoveicoli dotati di appositi impianti interni di raccolta;
- 3) il divieto di installazione di baracche, tende e simili allo scopo abitativo creando situazioni di precarietà igienica;
- 4) che le attrezzature (tende baracche e simili) ed i veicoli (caravan, autocaravan e simili) installati in violazione della presente ordinanza siano rimossi dai legittimi proprietari, avvertendo che in difetto si procederà alla rimozione coatta con spese a carico dei medesimi.

Di dare atto che il presente provvedimento sostituisce integralmente le ordinanze n.644/VIAB del 29.06.2012 e 669/VIAB del 06.07.2012;

il presente atto verrà pubblicato all'Albo Pretorio e sarà trasmesso all'Avvocatura Comunale e al Comando della Polizia Municipale per gli adempimenti di competenza.

Chiunque violi la presente ordinanza, fatte salve le altre disposizioni specifiche in materia, sarà punito con la sanzione amministrativa pecuniaria determinata nel minimo edittale di € 39,00.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della Sardegna entro il termine di 60 gg. a decorrere dalla data di scadenza della sua pubblicazione all'albo pretorio del Comune, ed il ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 gg. a decorrere dalla stessa data.

Il Dirigente
(Ing. Mario Mossa)



A NOI IL COMPITO DI PROSEGUIRE NELL'AZIONE QUOTIDIANA PER TUTELARE LA CIRCOLAZIONE E SOSTA DELLE AUTOCARAVAN nel rispetto delle norme di legge, con conseguente revoca delle ordinanze *anticamper* e successiva rimozione della segnaletica e/o delle sbarre ad altezza ridotta dalla sede stradale.

A TUTTI I CAMPERISTI IL COMPITO DI segnalarci i divieti e/o le sbarre *anticamper* e di associarsi, alimentando così il fondo comune che ci permette di sostenere economicamente le molteplici attività tecnico-giuridiche necessarie per acquisire i provvedimenti istitutivi delle limitazioni alle autocaravan, analizzarli, formulare e inviare istanze-ricorsi-diffide al fine di farne dichiarare l'illegittimità e far rimuovere i divieti e/o le sbarre *anticamper*.

Di seguito una sintesi, in ordine cronologico, delle attività messe in campo dall'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti per ripristinare la corretta applicazione della legge in materia di circolazione e sosta delle autocaravan nel Comune di Cagliari.

3 luglio 2012

Su segnalazione di alcuni associati, l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti prende conoscenza dell'ordinanza n. 644 del 29 giugno 2012, con la quale il Dirigente del servizio viabilità e mobilità del Comune di Cagliari vietava, tra le altre, la sosta alle autocaravan.

6 luglio 2012

Su segnalazione di alcuni associati, l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti prende conoscenza dell'ordinanza n. 669 del 06 luglio 2012, con la quale il Dirigente del servizio viabilità e mobilità del Comune di Cagliari modificando e integrando la precedente ordinanza n. 644 istituiva il "*divieto di stazionamento e sosta, su tutto il territorio comunale, comprese le sedi stradali, le piazze, i parcheggi ed ogni altra area, pubblica o aperta all'uso pubblico, di roulotte, camper, carovane e veicoli comunque attrezzati e trasformati per l'uso abitativo anche per brevi lassi di tempo*".

6 luglio 2012 ore 14.50

Sul sito delle news del Comune di Cagliari <http://www.comunecagliariness.it/news.php?pagina=7035> è pubblicato il seguente articolo.

Ordinanza camper e roulotte: no a scopo abitativo creando situazioni di precarietà igienica

Emessa un'ordinanza d'integrazione per specificare l'intento dell'Amministrazione. A integrazione della precedente ordinanza sui camper (n. 644 del 29.06.2012) che ha ingenerato interpretazioni non corrispondenti alle reali finalità della stessa, si evidenzia che il divieto è riferito esclusivamente allo stazionamento con finalità abitative anche limitate nel tempo, escludendo il divieto di sosta corrispondente all'utilizzo del mezzo per finalità di mobilità, trasporto e attività di carattere culturale e/o commerciale in genere. La nuova ordinanza (n. 669/viab del 6.07.2012) dispone il divieto di stazionamento e sosta, su tutto il territorio comunale, comprese le sedi stradali, le piazze, i parcheggi e ogni altra area pubblica o aperta all'uso pubblico, di roulotte, camper, carovane e veicoli comunque attrezzati e trasformati per l'uso abitativo anche per brevi lassi di tempo. Il divieto d'installazione di baracche, tende e simili allo scopo abitativo creando situazioni di precarietà igienica. Le attrezzature (tende, baracche e simili) e i veicoli (roulotte, autocaravan, camper e simili) installati, o in stazionamento e sosta in violazione della nuova ordinanza, dovranno essere rimossi dai legittimi proprietari, avvertendo che in difetto si procederà alla rimozione coatta con spese a carico dei medesimi. Chiunque violi l'ordinanza, fatte salve le altre disposizioni specifiche in materia, sarà punito con la sanzione amministrativa pecuniaria determinata in € 50,00.

7 luglio 2012 ore 08.23

Il quotidiano Unione Sarda <http://www.unionesarda.it/Articoli/Articolo/280211> pubblica il seguente articolo.

Divieto per i camper, Cagliari ci ripensa. Presto un'area attrezzata in via San Paolo
Dopo le critiche di Pd e Udc il Comune modifica l'ordinanza.

Il Comune fa marcia indietro e modifica la contestatissima ordinanza che vietava la sosta ai camper in città. Il documento, si legge in un comunicato, *«ha generato interpretazioni non corrispondenti alle reali finalità»*, cioè impedire che i rom sgomberati dal campo della 554 di accamparsi in città. Nei giorni scorsi l'argomento è stato affrontato in Consiglio comunale: *«Il dibattito ha messo in luce l'importanza turistica di questa forma di mobilità e la necessità di trovare, dopo anni, una soluzione definitiva alle richieste delle associazioni di categoria»*. L'intenzione dell'amministrazione è quella di *«realizzare quanto prima un'area attrezzata nella zona di via san Paolo»*. Sull'ordinanza erano arrivate critiche bipartisan.

9 luglio 2012

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti chiede al Dirigente del servizio viabilità e mobilità del Comune di Cagliari di annullare o revocare le ordinanze n. 644/2012 e n. 669/2012.

2 agosto 2012

Con nota prot. n. 166166 il Dirigente del servizio viabilità e mobilità del Comune di Cagliari respinge l'istanza di annullamento o revoca delle ordinanze n. 644/2012 e n. 669/2012 sostenendo la legittimità del provvedimento e precisando che l'amministrazione si asterrà dal sanzionare le autocaravan che sosterranno nel rispetto dell'art. 185 comma 2 del Codice della Strada.

2 agosto 2012

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, in risposta alla nota del Comune di Cagliari prot. n. 166166/2012, sollecita la modifica delle ordinanze n. 644/2012 e n. 669/2012 tenuto conto che, malgrado i chiarimenti e le rassicurazioni ricevute, resta in vigore il divieto di sosta alle autocaravan.

18 settembre 2012

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti per il tramite dell'Avv. Marcello Viganò ricorre al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell'art. 37 del Codice della Strada chiedendo, tra le altre, di annullare l'ordinanza n. 644 del 29.06.2012 e l'ordinanza n. 669 del 06.07.2012 nella parte in cui dispongono il divieto di stazionamento e sosta, su tutto il territorio comunale di roulotte, camper, carovane e veicoli comunque attrezzati e trasformati per l'uso abitativo anche per brevi lassi di tempo, nonché nella parte in cui prevedono la rimozione dei veicoli in sosta e per l'effetto disporre la rimozione della relativa segnaletica stradale.

19 ottobre 2012

Il Dirigente del servizio viabilità e mobilità del Comune di Cagliari Ing. Mario Mossa emana l'ordinanza n. 1040 che sostituisce le ordinanze n. 644/2012 e n. 669/2012.

22 ottobre 2012

Dirigente del servizio viabilità e mobilità Ing. Mario Mossa comunica all'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti la pubblicazione nell'albo pretorio online del Comune di Cagliari, dell'ordinanza n. 1040 del 19 ottobre 2012.